

# **Imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari**

(di *Leda Rita Corrado* - Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, giornalista pubblicista).

Riferimenti: Art. 13, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 e note 3 *bis* e 3 *ter*: “Disciplina dell’imposta di bollo” D.m. 24 maggio 2012: “Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’art. 19, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari” Circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E: “Imposta di bollo. Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Articolo 13, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642”

**È mutata la disciplina dell’imposta di bollo applicabile a estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio ed comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari** (art. 13, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 e note 3 *bis* e 3 *ter*).

Le modifiche operano a decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il **d.m. 24 maggio 2012**.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella **circolare del 23 dicembre 2012, n. 48/E**.

## **IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE AGLI ESTRATTI CONTO E AI RENDICONTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO.**

### **1. Ambito di applicazione.**

Banche e Poste Italiane applicano l'imposta di bollo su **estratti di conto corrente bancario o postale** e **rendiconti dei libretti di risparmio** anche postali (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

### ***Natura sostitutiva dell'imposta.***

L'imposta è **sostitutiva** di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dagli enti gestori, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente o libretto di risparmio, anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i rendiconti dei libretti di risparmio (art. 4, comma 4, d.m. 24 maggio 2012).

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva i rendiconti inviati **a soggetti diversi dai clienti**, cui l'imposta di bollo deve essere applicata nella misura di **euro 1,81** per ogni esemplare (circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

### ***Il "conto di base": zero spese e zero imposta.***

L'imposta sostitutiva non è altresì applicabile qualora per gli estratti di conto corrente e i rendiconti possa trovare applicazione un **regime di esenzione** dall'imposta di bollo.

Ciò avviene, ad esempio, per le ONLUS e le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure per il cosiddetto "**conto di base**" (circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

Quest'ultimo è stato introdotto dal Legislatore (art. 12, comma 6, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) al fine di garantire un rapporto di conto corrente senza costi a **fasce socialmente svantaggiate di clientela**. Per beneficiare del trattamento di favore, i titolari del conto devono presentare allo sportello, **entro il 1° marzo** di ogni anno, un'**autocertificazione** con la quale dichiarano che l'**ISEE** in corso di validità è

**inferiore a euro 7.500**; in caso di mancata attestazione entro il termine o di superamento del tetto, banche e Poste Italiane **addebitano** le spese di tenuta del conto e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso e di ciò danno **comunicazione** al titolare, che può **recedere** entro due mesi senza essere tenuto a corrispondere le spese e l'imposta di bollo.

## **2. Momento di applicazione**

L'imposta di bollo è dovuta con **periodicità annuale** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972): il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'**anno civile** (art. 2, comma 3, d.m. 24 maggio 2012).

Estratto conto e rendiconto si considerano inviati **almeno una volta nel corso dell'anno** anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

L'imposta è applicata **al 31 dicembre** di ciascun anno, in caso di periodicità annuale o in assenza di invio del documento (art. 2, comma 5, d.m. 24 maggio 2012).

Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972) ed è applicata **alla fine del periodo rendicontato** (art. 2, comma 5, d.m. 24 maggio 2012).

In caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al **periodo rendicontato** (art. 2, comma 3, d.m. 24 maggio 2012).

In caso di estinzione infrannuale, l'imposta è applicata **alla data di cessazione del rapporto** (art. 2, comma 5, d.m. 24 maggio 2012).

## **3. Determinazione dell'importo dovuto.**

L'importo dovuto varia a seconda del soggetto **intestatario del rapporto** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972; art. 2, comma 2, d.m. 24 maggio 2012):

- se il cliente è persona fisica, l'imposta annua è pari a **euro 34, 20**;
- se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta annua è pari a **euro 100**.

L'imposta è dovuta nella **misura minima** di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella **misura massima** di euro 1.200, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

Per i **libretti al portatore**, si considera il soggetto che ne ha richiesto l'emissione (art. 2, comma 2, d.m. 24 maggio 2012).

In caso di **più rapporti di conto corrente** ovvero **libretti identicamente intestati**, l'imposta è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto (art. 2, comma 2, d.m. 24 maggio 2012).

Nel caso di estratti conto o rendiconti inviati alle **società fiduciarie**, l'imposta deve essere calcolata (art. 2, comma 2, d.m. 24 maggio 2012):

- nella misura annua di euro 34,20, se il fiduciante è persona fisica;
- nella misura di euro 100, se il fiduciante è soggetto diverso.

#### **4. Esenzioni.**

Se il cliente è **persona fisica**, l'imposta non è dovuta quando il **valore medio di giacenza** risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente **non superiore a euro 5.000** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

A tal fine, sono unitariamente considerati **tutti i rapporti** di conto corrente e i libretti di risparmio **identicamente intestati**, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane S.p.A. o emessi da Cassa Depositi e Prestiti (art. 2, comma 4, d.m. 24 maggio 2012).

I conti correnti intestati a persone fisiche con valore della giacenza media **negativo** non concorrono a formare il valore medio di giacenza (art. 2, comma 6, d.m. 24 maggio 2012).

L'imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti **negativo** (art. 2, comma 6, d.m. 24 maggio 2012).

Non sono soggetti all'imposta gli **estratti dei conti correnti postali** che presentino un **saldo negativo** per **tre mesi consecutivi** a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano **chiusi d'ufficio** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

## **IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI FINANZIARI.**

### **Ambito di applicazione.**

Banche e Poste Italiane applicano l'imposta di bollo su **comunicazioni** periodiche alla clientela relative a **prodotti finanziari**, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

### **Natura sostitutiva dell'imposta.**

L'imposta è **sostitutiva** di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dagli enti gestori, relativi al deposito titoli o agli altri rapporti concernenti prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati; l'effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 (art. 4, comma 4, d.m. 24 maggio 2012).

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva le comunicazioni che gli enti gestori inviano a **soggetti diversi dai propri clienti**, cui l'imposta di bollo deve essere applicata nella misura di **euro 1,81** per ogni esemplare (circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

L'imposta sostitutiva non è altresì applicabile qualora per le comunicazioni relative a prodotti finanziari possa trovare applicazione un **regime di esenzione** dall'imposta di bollo, come avviene, ad esempio, per le ONLUS e le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

### ***Ente gestore, prodotti finanziari e cliente.***

Nel d.m. 24 maggio 2012 sono individuate le seguenti definizioni.

L'**ente gestore** è il soggetto che *“a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa [...] che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma”*.

I **prodotti finanziari** sono “*gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*” (come individuati dall’art. 1, lett. u), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Il **cliente** è “*qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario*” (come indicato nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011).

**Non rientrano** nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazioni, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane S.p.A.; Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo (circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

Inoltre **non** si considerano come rapporti con il cliente quelli aperti **per ordine dell’autorità giudiziaria**: a titolo esemplificativo, l’imposta non trova applicazione per i depositi giudiziari nonché per quelli intestati al Fondo Unico Giustizia (circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E). Se il rapporto è intrattenuto per ordine dell’autorità giudiziaria non trova applicazione l’imposta sostitutiva ma l’imposta di bollo ordinaria (circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

### ***Casi particolari.***

**In presenza di più enti gestori**, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell’applicazione dell’imposta, sono quelle inviate dall’ente gestore che intrattiene

**direttamente** con il cliente un **rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto** (art. 3, comma 6, d.m. 24 maggio 2012).

Per i rapporti intrattenuti presso l'ente gestore per il tramite di **società fiduciarie**, l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore (art. 3, comma 6, d.m. 24 maggio 2012).

Con riferimento alle **polizze di assicurazione** e ai **buoni fruttiferi postali**, l'imposta è comunque applicata a cura, rispettivamente, dell'impresa di assicurazione e di Poste italiane S.p.A. (art. 3, comma 6, d.m. 24 maggio 2012).

### **Momento di applicazione**

L'imposta di bollo è dovuta con **periodicità annuale** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972): il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'**anno civile** (art. 3, comma 2, d.m. 24 maggio 2012).

La comunicazione relativa ai **prodotti finanziari**, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera inviata **almeno una volta nel corso dell'anno** anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al **periodo rendicontato** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972). L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla **chiusura del rapporto** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

In caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato (art. 3, comma 2, d.m. 24 maggio 2012).



L'imposta gravante sui **buoni postali fruttiferi** si rende dovuta **al momento del rimborso** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

Per le comunicazioni relative a **polizze di assicurazione** e a **buoni postali fruttiferi** nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali **non sussista un rapporto** di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta **all'atto del rimborso o riscatto** (art. 3, comma 7, d.m. 24 maggio 2012).

### **Determinazione dell'importo dovuto.**

L'imposta sulle comunicazioni relative a **prodotti finanziari** è calcolata, per ogni esemplare, sul complessivo **valore di mercato** o, in mancanza, sul **valore nominale o di rimborso**, in misura pari all'**1 per mille annuo per il 2012**, e all'**1,5 per mille a decorrere dal 2013** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

Ai fini della determinazione dell'imposta da parte dell'ente gestore, si tiene conto del **valore** dei prodotti finanziari **rilevato al termine del periodo rendicontato**, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma o, in assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, al 31 dicembre di ogni anno (art. 3, comma 3, d.m. 24 maggio 2012).

In mancanza dei predetti valori, si assume il **costo di acquisto** come desumibile dalle evidenze dell'intermediario (art. 3, comma 2, d.m. 24 maggio 2012).

L'imposta **non è dovuta** se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato **non sono presenti** prodotti finanziari **né sono state registrate movimentazioni** nel corso del periodo stesso (art. 3, comma 5, d.m. 24 maggio 2012).

L'**importo minimo** dell'imposta da corrispondere su base annua è di euro 34,20, mentre l'**importo massimo** non può eccedere la misura di euro 1.200 limitatamente all'anno **2012** (art. 3, comma 4, d.m. 24 maggio 2012).

Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, le misure minime e massime sono **ragguagliate al periodo rendicontato** e sono applicate in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore (art. 3, comma 4, d.m. 24 maggio 2012).

Per i **buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009**, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di **euro 1,81**, con esclusione della previsione di esenzione (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

### **Esenzioni.**

L'imposta relativa a **prodotti finanziari** non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai **fondi pensione** e dai **fondi sanitari** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

Sono esenti i **buoni postali fruttiferi** di valore di rimborso complessivamente **non superiore a euro 5.000** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972).

Ai fini dell'esenzione, sono unitariamente considerati **tutti i buoni** fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., **esclusi** i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009 (art. 3, comma 5, d.m. 24 maggio 2012).